

## Schema di identificazione della PMI

PARAMETRI DA RISPETTARE		MICRO IMPRESE	PICCOLE IMPRESE	MEDIE IMPRESE
<b>1</b>	DIPENDENTI inferiore a (numero)	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>250</b>
<b>2</b>	FATTURATO (*) Pari o inferiore a (milioni di EURO) <b>OPPURE</b> TOTALE ATTIVO (*) PATRIMONIALE Pari o inferiore a (milioni di EURO)	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>50</b>
		<b>2</b>	<b>10</b>	<b>43</b>

(\*) Occorre rispettare **ALMENO UNO** dei due parametri.

## Calcolo delle dimensioni in caso di partecipazioni in altre imprese

E' **autonoma** l'impresa che non può essere definita "associata" o "collegata".

- **"Associate"** sono quelle che detengono, da sole o insieme ad una o più imprese "collegate", almeno il 25% del capitale o diritti di voto di un'altra impresa e non più del 50%.
- **"Collegate"** sono quelle fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
  - a) detiene la maggioranza (almeno il 51%) dei diritti di voto di un'altra impresa (controllo di diritto);
  - b) dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo di fatto);
  - c) esercita un'influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria (controllo contrattuale);
  - d) esercita il controllo della maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci (patti sociali).
- Sono **"collegate"** anche le imprese che sono controllate – secondo la vigente normativa nazionale - dalla stessa persona o stesso gruppo di persone fisiche e che operano nello stesso comparto di attività (medesima Divisione della classificazione ISTAT ovvero fatturato infragruppo pari almeno al 25% del totale).
  - 1) Per le **"associate"** si sommano i dati dell'impresa in questione con quelli delle imprese situate immediatamente a monte o a valle in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti;
  - 2) Per le **"collegate"** i dati si desumono dal bilancio consolidato; in assenza di questo si sommano (al 100%) i dati delle imprese in questione.
  - 3) **Non sono** considerate **"associate"** le imprese nelle quali la percentuale del capitale o dei diritti di voto, compresa fra il 25 ed il 50%, è detenuta da:
    - a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

- b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Si precisa che:

- per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile.
- per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital).
- per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale.
- per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

Se si supera la soglia del 50% si rientra nella categoria di impresa collegata, per la quale non è prevista deroga per i tipi di investitori sopra riportata, a meno che gli stessi non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa: nel caso non intervengano non sono quindi ritenuti "collegati".

Un'impresa è considerata sempre di "**grande dimensione**" se il 25% o più del suo capitale (o diritti di voto) è detenuto direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici. Si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali di cui al precedente punto 2, le università pubbliche, le camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca. La detenzione indiretta, che deve risultare anch'essa pari o superiore al 25%, si calcola come prodotto tra la detenzione dell'ente pubblico in un'impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest'ultima nell'impresa richiedente.

Esempio:

	1	2	3	4	5
Partecipazione dell'ente pubblico nell'impresa A	100%	25%	80%	80%	25%
Partecipazione dell'impresa A nell'impresa richiedente	25%	100%	25%	40%	80%
Partecipazione <u>indiretta</u> dell'ente pubblico nell'impresa richiedente	25%	25%	20%	32%	20%

Nei casi 1, 2 e 4 l'impresa richiedente è pertanto di grande dimensione